

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 10 marzo 2025

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 3 marzo 2025 - n. XII/3974

Approvazione del regolamento regionale recante «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)», a seguito di parere della commissione consiliare. Proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al punto 2 della d.g.r. 4177/2020 e determinazioni urgenti in ordine all'esecuzione della sentenza n. 1481/2025 del Tribunale di Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 «Stato d'autonomia della Lombardia» ed in particolare l'articolo 42 in base al quale i regolamenti regionali di esecuzione ed attuazione di leggi regionali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente;

Vista la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» che ha demandato ad apposito regolamento regionale la disciplina attuativa delle disposizioni del sistema regionale dei servizi abitativi;

Visto il regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 «Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici» con il quale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23 della citata legge regionale n. 16/2016, è stata disciplinata la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e sono state dettate le procedure, i criteri e le condizioni per l'accesso e la permanenza nei servizi abitativi pubblici;

Richiamata l'ordinanza immediatamente esecutiva del Tribunale di Milano, resa nel giudizio RG n. 23608/2018 e depositata il 27 luglio 2020 che ha ritenuto avesse carattere discriminatorio quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. d) del r.r. 4/2017 che indica, tra i requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici, l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero, prevedendo altresì che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea debbano possedere, in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedano alloggi adeguati nel Paese di provenienza;

Richiamata la sentenza n. 820/2023 con cui la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello presentato da Regione Lombardia e confermato l'ordinanza impugnata;

Vista la d.g.r. XII/2335 del 20 maggio 2024 con cui è stata approvata la proposta recante «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)»;

Visto il parere positivo con osservazioni reso dalla IX Commissione consiliare il 10 dicembre 2024, comunicato alla Giunta Regionale il 13 dicembre 2024;

Ritenuto di recepire il parere reso dalla IX Commissione, ad eccezione delle seguenti osservazioni per le motivazioni di seguito evidenziate:

- al punto 2) del parere, relativamente alla soppressione del secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 così come modificato nella proposta di regolamento di cui alla d.g.r. 2335/2024 che prevede « d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. Ai fini del presente regolamento si considerano adeguati gli alloggi che si trovano a una distanza inferiore a 100 chilometri dal comune per il quale è presentata la domanda di assegnazione e abbiano una superficie utile residenziale pari o superiore a quella dell'alloggio che potrebbe essere assegnato ai sensi della tabella di cui al successivo articolo 9.», si ritiene necessario mantenere il criterio per determinare l'adeguatezza dell'alloggio individuato per ragioni di uniformità nella superficie dell'immobile, secondo le indicazioni contenute nella tabella dell'art. 9 comma 2 del medesimo regolamento;
- al punto 7) del parere, relativamente all'introduzione di una categoria dedicata alle nuove marginalità sociali, in quanto il contenuto non è sufficientemente definito;
- al punto 9) del parere, relativamente alla modifica dell'articolo 14 comma 1, che prevede l'inserimento nella lettera d)

anche della Polizia Locale, non è possibile provvedere in tal senso non essendo la Polizia Locale prevista tra le categorie di cui al comma 6 dell'articolo 23 della l.r. 16/2016;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/3679 del 13 ottobre 2020, recante le determinazioni urgenti in ordine all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 27 luglio 2020;
- la d.g.r. n. XI/4177 del 30 dicembre 2020, con cui sono stabilite le ulteriori determinazioni in ordine all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 27 luglio 2020 e, in particolare, è stato stabilito che le assegnazioni per avvisi pubblici indetti a partire dal 4 gennaio 2021 e con chiusura non oltre il 31 dicembre 2021, effettuate utilizzando lo schema di avviso approvato con la d.g.r. medesima, sarebbero avvenute in applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza del Tribunale di Milano e come riportato dalla d.g.r. n. XI/3679/2020 ai punti 1), 2) e 5) del dispositivo;
- le d.g.r. XI/5305 del 4 ottobre 2021, XI/7518 del 15 dicembre 2022, XII/1571 del 18 dicembre 2023, XII/2564 del 17 giugno 2024 che hanno ulteriormente prorogato le disposizioni della d.g.r. n. XI/4177/2020;
- la d.g.r. XII/3572 del 9 dicembre 2024 che, da ultimo, ha prorogato le disposizioni medesime;

Atteso che si ritiene necessaria, alla luce del punto 2 del parere reso dalla IX Commissione e delle disposizioni di legge vigenti, la definizione mediante una norma di rango primario dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici con particolare riferimento alla definizione del requisito relativo all'assenza di titolarità della proprietà o di diritti reali su un alloggio adeguato;

Ritenuto, pertanto, necessario, sino all'adeguamento della piattaforma informatica regionale alle modifiche normative in ordine al requisito della titolarità di diritti reali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici e, comunque, non oltre al 31 dicembre 2025, prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al punto 2 della d.g.r. 4177/2020 limitatamente al primo capoverso nella parte in cui stabilisce che le assegnazioni vengono effettuate in applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza del Tribunale di Milano e come riportato dalla d.g.r. 3679/2020 ai punti 1) e 2) del dispositivo;

Considerato, altresì, che occorre apportare ulteriori modifiche al regolamento regionale n. 4/2017, al fine di:

- recepire quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale del 23 luglio 2024, n. 11 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024) che, tra l'altro:
 - a) ha esteso agli appartenenti alle Forze Armate la disciplina derogatoria già prevista dalla L.R. 16/2016 per gli appartenenti alle Forze di Polizia e al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,
 - b) ha ampliato il novero delle categorie di cui all'art. 23 comma 6 della l.r. 16/2016,
 - c) ha altresì rinviato al regolamento regionale per l'individuazione e la disciplina delle categorie di speciale e motivata rilevanza sociale e l'attribuzione del relativo punteggio;
- recepire quanto previsto all'art. 37 della legge regionale del 6 dicembre 2024, n. 20 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024) che ha ulteriormente modificato l'art. 22 comma 4 bis della l.r. 16/2016, estendendo la relativa disciplina derogatoria anche agli appartenenti alla Polizia Locale;
- dare attuazione, mediante l'esplicita menzione degli operatori di interesse sanitario tra gli appartenenti alle categorie di speciale e motivata rilevanza sociale, di cui alla lett. f bis) del comma 1 dell'art. 14, della d.c.r. XII/36 del 6 giugno 2023 recante «Politiche abitative e condizioni di accesso ai servizi abitativi pubblici per il personale sanitario e sociosanitario» che impegna la Giunta a continuare ad attuare politiche abitative e misure di accesso alla casa specificamente rivolte al personale sanitario e sociosanitario che opera in Regione Lombardia e a valutare l'applicazione di particolari condizioni e modalità di accesso ai servizi abitativi pubblici a favore del personale sanitario e sociosanitario che opera in Regione Lombardia, come confermato nel corso della seduta della IX Commissione consiliare del 27 giugno 2024;
- soddisfare l'esigenza di flessibilità normativa, necessaria per evitare le possibili incoerenze sistematiche nell'applicazione della disciplina dei requisiti per l'accesso (art. 7) e dei requisiti di permanenza (art. 25);

Richiamata la sentenza n. 1481/2025 del 20 febbraio 2025 del Tribunale di Milano, resa nel giudizio RG n. 5231/2024, che ha rilevato il carattere discriminatorio dei criteri indicati nell'allegato 1 del r.r. 4/2017 per l'attribuzione dei punteggi per la residenza, considerandoli sproporzionati rispetto a quelli attribuiti per le situazioni di bisogno dei richiedenti ed ha quindi ordinato la modifica dell'Allegato 1 del Regolamento regionale n. 4/2017, individuando nuovi criteri non discriminatori;

Considerato che la disciplina contenuta nell'allegato 1 della proposta recante «*Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)*», approvata con d.g.r. XII/2335/2024 presenta le caratteristiche richieste dalla richiamata sentenza n. 1481/2025:

- Quanto alla statuizione «I punteggi per la residenza protratta non siano superiori ai punteggi assegnabili per la condizione soggettiva e condizione oggettiva», poiché le modifiche regolamentari riducono i punteggi per la residenza in modo che non siano superiori nel massimo a quelli per le altre condizioni di disagio familiare e abitativo;
- Quanto alla statuizione «I punteggi per la residenza in comune risultino collegati in modo inscindibile con le condizioni di disagio, eliminando la previsione di cumulare i punteggi per la residenza se non associati alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente», poiché le modifiche regolamentari dispongono che i punteggi per la residenza in Comune siano cumulabili solo se collegati a condizioni di disagio familiare o abitativo;
- Quanto alla statuizione «Sia consentito a tutti i richiedenti, anche quelli con un periodo di residenza minimo o inesistente, di godere di effettive possibilità di conseguire un'utile collocazione in graduatoria valorizzando i punteggi conseguiti per la condizione soggettiva e condizione oggettiva», poiché le modifiche regolamentari:
 - a) dispongono che anche ai richiedenti con un periodo di residenza minimo o inesistente sia riconosciuto un punteggio;
 - b) valorizzano i punteggi conseguiti per alcune condizioni di disagio abitativo;
 - c) riducono il punteggio riconosciuto per la residenza protratta, in modo che non siano superiori nel massimo al punteggio riconosciuto per le altre condizioni di disagio familiare e abitativo;
 - d) modificano i criteri di scelta tra le domande a pari punteggio (art. 12 comma 3) prediligendo il criterio degli indici di bisogno, rispetto alla residenza protratta;

Dato atto altresì che, relativamente alla statuizione di cui alla sentenza n. 1481/2025 che dispone che «I punteggi per la residenza protratta non siano superiori ai punteggi assegnabili per la condizione soggettiva e condizione oggettiva», si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto nella sentenza sopra citata introducendo ulteriori modifiche all'Allegato 1 al regolamento, successivamente alla pubblicazione della sentenza medesima, come segue:

- a) relativamente alla «Condizione economica», aumentando i punteggi previsti, in modo che non siano inferiori nel massimo a quelli previsti per la residenza e
- b) relativamente al punteggio per «sovraffollamento» e la «coabitazione», qualificandolo come una premialità cumulabile in presenza di altre condizioni di disagio;

Considerato altresì che la predetta sentenza n. 1481/2025 ha fissato il termine per l'esecuzione in 60 giorni dalla pubblicazione «*affinché l'Amministrazione competente possa provvedere all'adeguamento informatico della Piattaforma regionale dei servizi abitativi*»;

Dato atto che l'applicazione della disciplina regolamentare è conseguenza dell'adeguamento informatico della Piattaforma regionale dei servizi abitativi;

Considerato pertanto necessario introdurre idonea disciplina transitoria che:

- subordini l'applicazione delle modifiche regolamentari al previo adeguamento informatico della Piattaforma regionale per la gestione dei servizi abitativi;
- garantisca in via prioritaria, entro il termine di 60 giorni, l'adeguamento informatico alle modifiche dell'allegato 1 del regolamento regionale 4/2017, per dare esecuzione alla sentenza n. 1481/2025, e

- successivamente, permetta l'adeguamento informatico anche alle restanti disposizioni regolamentari oggetto di modifica;

Considerato necessario, per quanto di competenza, fornire indicazioni uniformi ai Comuni e alle Aziende Lombarde per l'E-dilizia Residenziale (ALER) affinché l'attività di assegnazione venga svolta in coerenza con quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Milano;

Ritenuto, quindi, necessario, per ottemperare alla sentenza n. 1481/2025 del Tribunale di Milano, sino all'adeguamento della piattaforma conseguente all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento regionale n. 4/2017, inibire nella piattaforma informatica regionale sia la predisposizione di nuovi avvisi, sia la presentazione di domande per avvisi in fase di apertura, in modo da garantire la temporanea sospensione delle attività inerenti l'emanazione e la pubblicazione degli avvisi da parte dei Comuni capofila, a decorrere dal 21 febbraio 2025;

Ritenuto altresì necessario rinviare alla Direzione Generale Casa e Housing Sociale:

- la determinazione della data in cui l'adeguamento della Piattaforma informatica regionale diverrà disponibile agli utenti;
- la conseguente comunicazione ai Comuni e alle ALER, mediante modalità idonee quali a titolo esemplificativo la pubblicazione del provvedimento sulla pagina istituzionale di Regione Lombardia e sulla home page della Piattaforma informatica regionale per la gestione dei servizi abitativi, la comunicazione PEC ai Comuni capofila, a ANCI Lombardia e alle ALER;

Dato atto che restano impregiudicate le ragioni dell'impugnativa e della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione avverso la sentenza n. 1481/2025;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato recante «*Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)*», parte integrante e sostanziale del presente atto;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato recante «*Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)*», parte integrante e sostanziale del presente atto¹;

2. di disporre, sino all'adeguamento della piattaforma informatica regionale alle modifiche normative che disciplineranno il requisito della titolarità di diritti reali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici e, comunque, non oltre al 31 dicembre 2025, la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al punto 2 della d.g.r. 4177/2020 limitatamente al primo capoverso nella parte in cui stabilisce che le assegnazioni vengono effettuate in applicazione di quanto previsto nella citata ordinanza del Tribunale di Milano e come riportato dalla d.g.r. 3679/2020 ai punti 1) e 2) del dispositivo;

3. di inibire nella piattaforma informatica regionale sia la predisposizione di nuovi avvisi, sia la presentazione di domande per avvisi in fase di apertura;

4. di rinviare alla Direzione Generale Casa e Housing Sociale la determinazione della data in cui l'adeguamento della Piattaforma informatica regionale diverrà disponibile agli utenti e la conseguente comunicazione ai Comuni e alle ALER mediante modalità idonee;

5. di riservarsi successive determinazioni in merito alla presentazione di appello avverso la sentenza n. 1481/2025 del Tribunale di Milano;

6. di pubblicare la presente d.g.r. sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

¹ N.d.R.: L'allegato della presente d.g.r. è pubblicato sul supplemento di oggi 10 marzo 2025, in quanto trattasi di regolamento regionale